

## Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

### Assicurazione collettiva contro la rottura e il furto di sci/snowboard

#### Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un breve riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno stato esclusivamente la conferma di assicurazione e le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

---

Assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Travel, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è la stipulante?

---

La stipulante è il punto di vendita dove è stata venduta la rispettiva assicurazione.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

---

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nella conferma di assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte (assicurazione danni).

#### Assicurazione contro la rottura

– Assunzione delle spese per la riparazione o la sostituzione dell'attrezzatura sportiva in caso di rottura e danneggiamento durante l'uso da parte della persona assicurata, nonché durante il tragitto diretto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa.

#### Assicurazione contro il furto

– Assunzione delle spese di sostituzione dell'attrezzatura sportiva in caso di perdita a seguito di un furto durante l'uso da parte della persona assicurata, nonché durante il tragitto diretto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa.

Quali persone sono assicurate?

---

È/sono assicurata/e la/e persona/e indicata/e nella conferma di assicurazione. Se viene stipulata un'assicurazione famiglia, essa vale per un massimo di due adulti e quattro bambini con il proprio domicilio permanente in Svizzera.

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

---

La copertura assicurativa è valida in tutta la Svizzera e nelle località sciistiche dei paesi confinanti per l'intera durata dell'assicurazione.

Quali sono le esclusioni principali?

---

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento di adesione all'assicurazione o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento di adesione all'assicurazione.
- Non sono assicurate le attrezzature noleggiate e i costi del noleggio, le attrezzature prese in leasing e in prova nonché le attrezzature sportive utilizzate per le gare.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

---

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

A quanto ammonta il premio?

---

L'ammontare del premio per l'assicurazione contro la rottura e il furto di sci/snowboard è indicato nella conferma di assicurazione.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

---

Inizio e fine dell'assicurazione sono definiti nella proposta e indicati nella conferma di assicurazione. La copertura assicurativa è generalmente valida per un anno (365 giorni) e termina dopo quest'anno senza ulteriori indugi.

Diritto di revoca

---

La persona assicurata può revocare la propria adesione al contratto di assicurazione collettiva entro un termine di 14 giorni dall'adesione all'assicurazione, dandone comunicazione all'assicuratore in forma testuale (ad es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso nel caso di impegni di copertura provvisoria e di copertura assicurativa con una durata inferiore a un mese.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Travel?

---

Per il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, Allianz Travel si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo di notifica del sinistro Allianz Travel richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.

I dati personali trattati da Allianz Travel comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre, Allianz Travel tratta i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.

Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di Allianz Travel sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Travel ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo.

Allianz Travel custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.

In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Travel possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Travel; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

## Condizioni generali di assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Travel, concede le prestazioni concordate e stipulate con la stipulante secondo il contratto d'assicurazione collettivo ed elencate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

I	Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative .....	2
II	Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative .....	3
A	Assicurazione contro la rottura.....	3
B	Assicurazione contro il furto .....	3

### I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio non prevedono nulla di diverso.

#### 1 Persone assicurate

- 1.1 È/sono assicurata/e la/e persona/e indicata/e nella conferma di assicurazione. Se viene stipulata un'assicurazione famiglia, essa vale per un massimo di due adulti e quattro bambini.
- 1.2 Sono assicurate le persone secondo la cifra I 1.1 con domicilio permanente in Svizzera.

#### 2 Validità territoriale

Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative, l'assicurazione vale in tutta la Svizzera e nelle località sciistiche dei paesi confinanti.

#### 3 Somma assicurata

La somma massima assicurata per un'assicurazione individuale è di CHF 3'000.- all'anno ed è limitata a un sinistro all'anno. Nel caso dell'assicurazione famiglia, la somma massima assicurata è di CHF 5'000.- all'anno ed è limitata a due sinistri all'anno. Queste somme assicurate si applicano all'assicurazione contro la rottura e il furto e non sono cumulabili.

#### 4 Eventi e prestazioni non assicurati

- 4.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento di adesione all'assicurazione o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento di adesione all'assicurazione.
- 4.2 Non sono assicurati danni dovuti principalmente a trascuranza del normale dovere di diligenza, negligenza grave o freestyle.
- 4.3 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
  - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
  - suicidio o tentato suicidio;
  - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo;
  - attività che comporta o intende superare l'altitudine di 4'500 m;
  - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- 4.4 Non sono assicurate le attrezzature noleggiate e i costi del noleggio, le attrezzature prese in leasing e in prova nonché le attrezzature sportive utilizzate per le gare.
- 4.5 Pelle di foca e altri accessori.

#### 5 Obblighi in caso di sinistro

- 5.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
- 5.2 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Travel, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Travel l'evento assicurato risp. il sinistro.
- 5.3 L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute. Se ciò non fosse possibile, Allianz Travel può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

#### 6 Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

#### 7 Attrezzature sportive assicurate

Sono assicurati tutti gli sci (compresi gli attacchi come unità) di proprietà di una persona assicurata, così come i relativi bastoncini e gli snowboard associati che non hanno più di 10 anni. Gli sci e gli snowboard sono anche indicati come «attrezzature sportive» nelle presenti Condizioni generali di assicurazione.

#### 8 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

- 8.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Travel che eccede quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.
- 8.2 Se Allianz Travel ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Travel i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).
- 8.3 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se Allianz Travel è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto da Allianz Travel.

#### 9 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

#### 10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Travel si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

#### 11 Gerarchia delle norme

- 11.1 Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.
- 11.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

#### 12 Indirizzo di contatto

Allianz Travel  
Richtplatz 1  
Casella postale  
8304 Wallisellen  
info.ch@allianz.com

## II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

### A Assicurazione contro la rottura

#### 1 Eventi assicurati

---

L'attrezzatura sportiva secondo la cifra I 7 è assicurata contro:

- rottura;
- danneggiamento durante l'uso, nonché durante il tragitto diretto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa. Il presupposto è che il danno derivi da un evento improvviso, violento e indipendente dalla volontà della persona assicurata.

#### 2 Prestazioni assicurate

---

In caso di un evento assicurato, sono coperti i costi per:

- la riparazione dell'attrezzatura sportiva danneggiata o
- la sostituzione dell'attrezzatura sportiva o, se non è possibile la sostituzione, il prezzo di acquisto originale.

La prestazione è in ogni caso limitata a un massimo dell'importo del prezzo di acquisto originale.

#### 3 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

---

Non sono assicurati:

- 3.1 Danni da usura: sono considerati danni da usura quelli causati non da un evento improvviso e accidentale, ma derivanti dall'uso o da altri motivi (invecchiamento, corrosione, carenza di manutenzione o manutenzione non idonea ecc.).
- 3.2 Danni a rivestimento, bordi, lamine, parte superiore dei bordi e superfici, perdita della protezione finale nonché perdita di tensione.
- 3.3 Danni che non pregiudicano il comportamento alla guida.
- 3.4 Danni attribuibili a rimontaggio o montaggio errato degli attacchi.
- 3.5 Danni derivanti da errori di fabbricazione o di materiale.

#### 4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

---

- 4.1 Non si possono apportare alcune modifiche all'attrezzatura sportiva danneggiata che precluda una verifica del danno. La persona assicurata deve in ogni caso seguire le indicazioni di Allianz Travel.
- 4.2 Se l'attrezzatura sportiva danneggiata è stata acquistata dalla stipulante, la persona assicurata deve portarla immediatamente, unitamente alla prova d'assicurazione, presso il punto di vendita in cui è stata stipulata l'assicurazione e lì compilare un modulo per la notifica di sinistro in modo completo e veritiero.
- 4.3 Se l'attrezzatura sportiva danneggiata non è stata acquistata dalla stipulante, il sinistro può anche essere presentato direttamente ad Allianz Travel.
- 4.4 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Travel e a sua richiesta spediti a proprie spese per una perizia.
- 4.5 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
  - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: [www.allianz-travel.ch/sinistro](http://www.allianz-travel.ch/sinistro)
  - prova d'assicurazione;
  - foto che dimostrano il danno;
  - ricevuta d'acquisto;
  - fattura di riparazione / conferma della perdita totale.

### B Assicurazione contro il furto

#### 1 Eventi assicurati

---

- 1.1 Furto dell'attrezzatura sportiva della persona assicurata durante il suo uso, nonché durante il tragitto diretto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa.
- 1.2 Perdita dell'attrezzatura sportiva della persona assicurata. La perdita deve essere la conseguenza diretta di una caduta avvenuta durante l'espletamento dell'attività sportiva.

#### 2 Prestazioni assicurate

---

In caso di un evento assicurato, sono coperti i seguenti costi:

- in caso di furto, la sostituzione dell'attrezzatura sportiva al prezzo d'acquisto originale, ridotto del 10% per ogni anno intero di utilizzo dalla data d'acquisto originaria fino ad una riduzione massima del 50%;
- in caso di perdita, il 50% del prezzo di acquisto originale dell'attrezzatura sportiva.

#### 3 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

---

Non sono assicurati i furti avvenuti nell'abitazione al domicilio o nell'alloggio in loco della persona assicurata (inclusi la cantina, la soffitta, il garage, l'hotel, l'appartamento di vacanza, il deposito sci dell'hotel ecc.).

#### 4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

---

- 4.1 La persona assicurata deve provvedere immediatamente a far confermare dettagliatamente causa, circostanze ed entità del sinistro:
  - in caso di furto, da parte del posto di polizia più vicino al luogo del fatto;
  - in caso di perdita da parte dell'ufficio di registrazione più vicino (ferrovie di montagna, impianti di risalita ecc.).
- 4.3 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Travel per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
  - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: [www.allianz-travel.ch/sinistro](http://www.allianz-travel.ch/sinistro)
  - prova d'assicurazione;
  - ricevuta d'acquisto;
  - segnalazione alla polizia o denuncia di smarrimento.